

**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente**  
**del Servizio Urbanistica**

Prot. n...../55228/2008

OGGETTO: COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio Urbanistica**

**visto** il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di San Secondo di Pinerolo, con deliberazione del C.C. n. 40 del 28/08/2008, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 26/09/2008 (*prat. n. 118/2008*);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 40 del 28/08/2008 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- per consentire interventi di adeguamento alla normativa antisismica ed alla normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche, "*...senza la richiesta del parere della Commissione ex art. 9 bis L.R. 56/77 s.m.i....*" (Cfr. pag. 6 della Relazione Illustrativa), ma secondo le prescrizioni di carattere estetico definite in apposita scheda, viene proposta l'integrazione con specifica Norma della scheda n. 37 – *Edifici di valore storico-artistico o documentario*;
- al fine di consentire un intervento di sviluppo rurale su un immobile ricadente parte in zona R3 (residenziali disaggregate) e parte in zona A (agricola) si propone lo spostamento di 5 metri della linea di demarcazione tra le due destinazioni urbanistiche, per comprendere il fabbricato totalmente in zona A;
- vengono apportate delle "*correzioni delle zone AM [area agricola montana] ed inserite le Aree A ed A3 così come erano indicate nella cartografia allegata alla Variante Generale al P.R.G.C. ed approvate con D.G.R. n. 4-8695 del 17/03/2003*" (Cfr. pag. 9 della Relazione Illustrativa);

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## **D E T E R M I N A**

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di San Secondo di Pinerolo con deliberazione n. 40 del 28/08/2008, le seguenti osservazioni:

- premesso che per un refuso nella Relazione illustrativa si fa riferimento all'art. 9 bis anziché all'art. 91 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., si osserva come la Commissione Regionale per i Beni Culturali e Ambientali, definita nel citato articolo, esprime pareri vincolanti previsti agli artt. 40 (Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato), 41 bis (Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente) e 49 (Caratteristica e validità della concessione), omettere tale parere vincolante porrebbe la Norma (*Scheda 37 – Edifici di valore storico-artistico o documentario*) in contrasto con i dettami della Legge Regionale. In particolare, consentire "*.... interventi di adeguamento alla normativa antisismica e di eliminazione delle barriere architettoniche, senza la richiesta del parere della Commissione ex [art. 91 bis] L.R. 56/77 e s.m.i.....*" (Cfr. pag. 6 della Relazione Illustrativa) si potrebbe autorizzare l'esecuzione di opere poco coerenti con il contesto architettonico del centro storico;
- a titolo di apporto collaborativo, si suggerisce di verificare se la variante in oggetto può essere classificata nei casi di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) descritti nella D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008).

In caso di valutazione negativa, si suggerisce, prima dell'approvazione del Progetto Definitivo della Variante, di adottare le opportune determinazioni volte a dichiararne l'assoggettabilità o meno alla V.A.S. ai sensi della sopraccitata deliberazione di Giunta Regionale, indicando nell'Atto deliberativo l'esclusione dalla V.A.S. con le relative motivazioni ed eventuali condizioni;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di San Secondo di Pinerolo la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....